



COMUNE DI  
**FANO ADRIANO**

(Provincia di Teramo)

C.F. 92001400677

FAX 0861-958264

TEL. 0861-95124

P. IVA 00205660673C/C.P. 10741643 -

PROT.N 3093

DEL 02/08/2022

# AVVISO

## RICOSTRUZIONE SISMA 2016

### ORDINANZA N. 127 DEL 01/06/2022

***“Proroga di termini per gli adempimenti previsti nell’ambito della ricostruzione privata.”***

Articolo 1

(Proroga della scadenza prevista dall’art.2 dell’ordinanza n.123 del 31 dicembre 2021)

1. Al primo comma dell’art. 2 dell’ordinanza n.123 del 31 dicembre 2021 le parole “30 giugno 2022” sono sostituite dalle parole “15 ottobre 2022”;

Art. 2

(Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021)

1. Il termine i cui al comma 5 bis inserito nell’art.13 dell’ordinanza n.116 del 6 maggio 2021, dall’articolo 14 dell’ordinanza 120 del 2021, già prorogato alla data del 30 giugno 2022, con l’art.15 dell’ordinanza n.123 del 31 dicembre 2021, è ulteriormente prorogato alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente nell’articolo 13, comma 5-bis, dell’ordinanza 6 maggio 2021, n. 116 le parole “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

Articolo 3

(Disposizioni riguardanti le “zone rosse”)

1. Al fine di accelerare la ricostruzione degli immobili ricadenti nelle zone comprendenti strade ed edifici in cui è interdetto l’accesso da parte di chiunque, cosiddette “zone rosse”, istituite mediante apposita ordinanza sindacale ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000, il Sindaco, anche ai fini del rispetto delle scadenze di cui all’art.2 dell’ordinanza n.123 del 31 dicembre 2021, provvede alla verifica della sussistenza delle condizioni di pericolo che hanno condotto a perimetrare aree del territorio comunale quali “zona rossa” ed adotta, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, il provvedimento di revoca o di ridefinizione del perimetro delle aree. Con cadenza trimestrale il Sindaco provvede, altresì ad effettuare verifiche ed eventuale nuova perimetrazione della zona rossa, ai fini della possibile soppressione o graduale riduzione, adottando atti riguardanti la disciplina dell’accesso nelle predette aree da parte di cittadini, imprese e professionisti incaricati della progettazione secondo i criteri di sicurezza di cui alla circolare TERAG/16/0016019 del 2017. 2. Resta ferma la decadenza di cui al comma 7 dell’art. 8 dell’Ordinanza n.111/2020 delle zone perimetrare ai sensi dell’ordinanza n. 25/2017, ancorché ricadenti nelle “zone rosse”.

Articolo 4

(Proroga termini per la sospensione delle attività di demolizione strutture temporanee)

1. Al comma 2 dell’art.15 dell’ordinanza n.118 del 7 settembre 2021 le parole “30 giugno 2022”, sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2022”.

Articolo 5

(Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021)

1. Al comma 1 dell’art. 6 dell’ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021 le parole “facendo riferimento al minore importo tra la somma dichiarata ai sensi dell’art. 12 dell’Ordinanza n. 111/2020 ed i costi parametrici di cui alle Ordinanze Commissariali in materia di danni lievi e gravi per gli edifici e le unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo”, sono sostituite dalle seguenti “facendo riferimento alle modalità di calcolo del contributo di cui alle Ordinanze Commissariali in materia di danni lievi e gravi per gli edifici e le unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo”.

IL SINDACO

Dott. Luigi SERVI